

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

del ...

Avamprogetto del 27 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007¹
sull'approvvigionamento elettrico (legge, LAEI),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina la prima fase di apertura del mercato dell'elettricità, durante la quale i consumatori fissi finali non hanno diritto d'accesso alla rete ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 della legge.

² La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, sottostà alla legge, nella misura in cui questa intenda creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro. Si applicano in particolare gli articoli 8, 9 e 11 della legge.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *programma previsionale*: serie temporale, pattuita in livelli medi di potenza, relativa alla fornitura rispettivamente al prelievo di energia elettrica durante un determinato periodo di tempo;
- b. *energia di compensazione*: energia elettrica necessaria per compensare la differenza tra il prelievo effettivo (o la fornitura) e il prelievo (o la fornitura) secondo il programma previsionale;
- c. *energia netta*: energia elettrica prelevata dal gestore di rete, dedotta quella prelevata direttamente o indirettamente attraverso reti del livello di tensione inferiore per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio;
- d. *energia lorda*: somma dell'energia netta e dell'energia elettrica immessa nella rete del gestore di rete in maniera diretta, attraverso una stazione di misurazione verificata, o in maniera indiretta, attraverso reti del livello di tension-

RU

¹ RU 734.7 (FF 2007 2135)

- e inferiore. Se l'energia elettrica così immessa è inferiore al dieci per cento dell'energia netta, l'energia netta è considerata energia lorda;
- e. *punto di immissione e punto di prelievo*: punto della rete in cui un flusso di energia è rilevato e conteggiato o registrato per mezzo di un apparecchio di misurazione verificato (punto di misurazione);
 - f. *zona di regolazione*: area in cui la regolazione della rete compete alla società nazionale di rete. Tale area è delimitata fisicamente da stazioni di misurazione;
 - g. *gestione del bilancio*: insieme dei provvedimenti tecnici, organizzativi e di conteggio per la tenuta continua del bilancio energetico e di potenza nel sistema dell'energia elettrica; vi rientrano in particolare la gestione del programma previsionale, la gestione dei dati di misurazione e la gestione del pareggio di bilancio;
 - h. *gruppo di bilancio*: raggruppamento giuridico di operatori del mercato dell'energia elettrica per creare, rispetto alla società nazionale di rete, un'unità comune di misurazione e di conteggio all'interno di una zona di regolazione;
 - i. *consumo annuo*: somma dell'energia elettrica ricevuta e prodotta autonomamente ogni anno dal consumatore finale.

Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento

Art. 3 Allacciamento alla rete

¹ I gestori di reti disciplinano con direttive l'attribuzione trasparente e non discriminatoria di impianti alla rete di trasporto e di distribuzione.

² Fissano direttive analoghe per l'attribuzione di consumatori finali, imprese generatrici di energia elettrica e gestori di rete a un determinato livello di tensione nonché per la qualità minima della fornitura di energia elettrica per livello di tensione.

³ In caso di controversie decide la Commissione dell'energia elettrica (ElCom).

Art. 4 Accesso alla rete da parte dei consumatori finali

¹ Per il diritto d'accesso alla rete da parte di consumatori finali è determinante il consumo annuo per centro di consumo registrato nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'ultima lettura. Per centro di consumo s'intende l'ubicazione di un consumatore finale costituente un'unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo.

² I consumatori finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh che non hanno concluso un contratto di fornitura scritto negoziato individualmente possono, entro il 31 luglio, comunicare al gestore della rete di distribuzione nel loro comprensorio che a partire dal 1° ottobre esercitano il loro diritto d'accesso alla rete. Decade così

definitivamente l'obbligo di fornitura del gestore della rete di distribuzione ai sensi dell'articolo 6 della legge.

³ Il consumatore finale con un consumo annuo stimato di almeno 100 MWh che viene allacciato alla rete di distribuzione comunica al gestore di rete, due mesi prima del suo allacciamento, se esercita il suo diritto di accesso alla rete.

Art. 5 Tariffari adeguati per l'energia elettrica e contabilità per unità finali di imputazione nella fornitura di energia a consumatori fissi finali

¹ Ogni gestore di rete pubblica le basi di misurazione e il metodo di calcolo delle sue tariffe per l'energia elettrica.

² Egli è tenuto a motivare ai suoi consumatori fissi finali ogni aumento o riduzione delle tariffe dell'energia elettrica. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi comportanti l'aumento o la riduzione delle tariffe.

³ L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) può, su richiesta della ElCom, fissare il momento e la forma di presentazione della contabilità per unità finali di imputazione relativa alla fornitura di energia conformemente all'articolo 6 capoverso 4 della legge.

Art. 6 Rete sicura, performante ed efficiente

¹ La società nazionale di rete, i gestori di rete, i gestori delle centrali elettriche e gli altri partecipanti adottano provvedimenti preliminari per garantire una gestione sicura della rete. Al riguardo, tengono conto di trattati, norme e raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute, segnatamente delle direttive della «Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE)».

² La società nazionale di rete concorda con i suoi partner, in modo unitario, i provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare un regolamento per l'eliminazione automatica del carico e per l'adeguamento della produzione nelle centrali elettriche in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete.

³ Se un gestore di rete, un gestore di centrale elettrica o uno degli altri partecipanti si rifiuta di concludere un accordo ai sensi del capoverso 2, la ElCom ingiunge la conclusione del contratto mediante apposita decisione.

⁴ In caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete, la società nazionale di rete deve, per legge, adottare o disporre tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza della rete (articolo 20 capoverso 2 lettera c della legge). Se una disposizione della società nazionale di rete non è rispettata, questa può adottare una misura sostitutiva a spese del destinatario della disposizione.

⁵ Gli obblighi derivanti da accordi o disposizioni ai sensi dei capoversi 2-4 sono fatti valere con azione civile.

⁶ L'ufficio federale può fissare requisiti tecnici e amministrativi minimi per garantire una rete sicura, performante ed efficiente, nonché dichiarare vincolanti le disposizioni tecniche e amministrative della «Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE)».

Art. 7 Piani pluriennali

Per le reti di distribuzione con tensione inferiore a 36 kV non è necessario allestire piani pluriennali ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 della legge.

Capitolo 3: Utilizzazione della rete

Sezione 1: Calcolo dei costi, metrologia e informazione

Art. 8 Calcolo dei costi

¹ I gestori di rete elaborano un metodo uniforme per l'allestimento del calcolo dei costi ed emettono apposite direttive.

² Nel calcolo dei costi sono specificati in modo trasparente:

- a. i costi per i potenziamenti della rete necessari all'immissione di elettricità conformemente agli articoli 7, 7a, 7b e 28a della legge del 26 giugno 1998² sull'energia;
- b. i costi per gli allacciamenti alla rete e i contributi per i costi di rete;
- c. i costi per gli impianti ridondanti;
- d. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici;
- e. altri costi fatturati individualmente; e
- f. le imposte dirette.

³ Ogni gestore di rete specifica in modo trasparente le regole per l'attivazione di investimenti.

⁴ I proprietari della rete forniscono al gestore di rete i dati necessari all'allestimento del calcolo dei costi.

⁵ L'Ufficio federale può, su richiesta della ElCom, disciplinare i dettagli del calcolo dei costi, in particolare il momento e la forma di presentazione di detto calcolo.

Art. 9 Metrologia e processi informativi

¹ I gestori di rete disciplinano in direttive la metrologia e i processi informativi, in particolare gli obblighi dei partecipanti, i tempi e la forma dei dati da trasmettere. La regolamentazione deve essere trasparente e non discriminatoria. Le direttive devono contemplare che anche terzi possano fornire prestazioni di servizio nel campo della metrologia e dei servizi informativi.

² I gestori di rete mettono tempestivamente a disposizione dei partecipanti i dati di misurazione, uniformi e non discriminatori, necessari alla gestione della rete. Tali prestazioni non possono essere fatturate ai beneficiari in aggiunta al corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

³ D'intesa con i consumatori finali o i produttori coinvolti, i gestori di rete forniscono ai responsabili dei gruppi di bilancio e agli altri partecipanti le informazioni necessarie per la gestione del bilancio e, su richiesta, in particolare anche i dati relativi agli ultimi cinque anni.

Art. 10 Pubblicazione delle informazioni

I gestori di rete pubblicano, tra l'altro anche attraverso un indirizzo internet e al più tardi entro il 30 giugno, le informazioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 della legge nonché tutti i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

Sezione 2: Computo e traslazione dei costi di rete

Art. 11 Costi d'esercizio computabili

¹ Per costi d'esercizio computabili si intendono, oltre a quelli previsti all'articolo 15 capoverso 2 della legge, le remunerazioni a terzi per servitù.

² I costi per le prestazioni non esclusivamente in diretta relazione con la gestione delle reti devono essere detratti secondo il principio di causalità.

³ I gestori di rete stabiliscono in direttive regole uniformi per il calcolo dei costi d'esercizio. L'Ufficio federale può disciplinare i dettagli dei costi d'esercizio computabili.

Art. 12 Costi del capitale computabili

¹ I gestori di rete fissano in direttive durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti.

² Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di riacquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. Per costi di acquisto si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione.

³ Per quanto concerne gli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari alla gestione della rete:

- a. sono computabili quali beni patrimoniali necessari alla gestione della rete, al massimo:
 1. i valori residui contabili di riacquisto, rispettivamente di costruzione, degli impianti esistenti risultanti alla fine dell'anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2; e
 2. il capitale netto d'esercizio necessario alla gestione della rete, al massimo per un ammontare pari al sei per cento della cifra d'affari annua ricavata con la gestione della rete.
- b. Il tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari alla gestione della rete corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni federali con

scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi, maggiorato dell'1,93 per cento.

⁴ Nel caso in cui non fosse più possibile determinare i costi iniziali di acquisto rispettivamente di costruzione degli impianti esistenti, occorre calcolarli nel seguente modo: i prezzi di sostituzione al 1° gennaio 2008 sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di rincaro ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto rispettivamente della costruzione. Il valore così ottenuto deve rispecchiare i costi effettivi di acquisto rispettivamente di costruzione. Devono essere detratti i costi d'esercizio e i costi del capitale già fatturati per i beni patrimoniali necessari alla gestione della rete. L'Ufficio federale può disciplinare i dettagli.

Art. 13 Forniture transfrontaliere

¹ Per il calcolo dei costi generati dalle forniture transfrontaliere sono fatte salve le disposizioni internazionali.

² Le entrate risultanti dall'utilizzazione transfrontaliera della rete e le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato, le quali sono impiegate in conformità all'articolo 17 capoverso 5 lettere b e c della legge, devono essere dedotte per intero dai costi computabili della rete di trasporto.

Art. 14 Traslazione dei costi nella rete di trasporto

¹ La società nazionale di rete fattura individualmente e secondo il principio di causalità i seguenti costi:

- a. ai gestori di rete, i costi per la compensazione delle perdite di potenza e la fornitura di energia reattiva;
- b. ai gruppi di bilancio, i costi per l'energia di compensazione, l'utilizzazione transfrontaliera della rete e il prezzo di mercato per l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 21 capoverso 4.

² Ai gestori di rete fattura, proporzionalmente all'energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali, i seguenti costi:

- a. i costi per il coordinamento del sistema, la gestione del bilancio, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, la tenuta della tensione, la compensazione delle perdite di potenza, la regolazione primaria e la messa a disposizione della potenza per la regolazione secondaria e terziaria;
- b. i costi per i potenziamenti della rete necessari all'immissione di elettricità conformemente agli articoli 7, 7a, 7b e 28a della legge del 26 giugno 1998³ sull'energia; e
- c. i supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.

³ RU 730.0

³ Fattura i rimanenti costi computabili ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto e alle reti del livello di tensione inferiore, in base al seguente schema:

- a. al 30 per cento in base all'energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali rispettivamente in base all'energia lorda;
- b. al 60 per cento in base alle effettive prestazioni massime trimestrali richieste alla rete di trasporto da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e da ogni rete del livello di tensione inferiore;
- c. al 10 per cento in base a una tariffa di base fissa per punto di prelievo e punto di immissione nella rete di trasporto.

⁴ I gestori di rete fissano in direttive regole non discriminatorie per il calcolo uniforme della prestazione massima trimestrale. Al riguardo, possono tenere conto dell'energia elettrica prelevata per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio.

Art. 15 Traslazione dei costi nella rete di distribuzione

¹ I costi computabili non fatturati individualmente e la partecipazione ai costi per una rete del livello di tensione superiore sono traslati sui consumatori finali allacciati direttamente alla rete in questione e sulle reti del livello di tensione inferiore, in base al seguente schema:

- a. al 30 per cento in base all'energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali rispettivamente in base all'energia lorda;
- b. al 70 per cento in base alle effettive prestazioni massime trimestrali richieste alla rete del livello superiore da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e da ogni rete del livello di tensione inferiore.

² I gestori di rete fissano in direttive regole non discriminatorie per la traslazione dei costi tra reti dello stesso livello di tensione direttamente collegate tra di loro e per il calcolo uniforme della prestazione massima trimestrale. Al riguardo, possono tenere conto dell'energia elettrica prelevata per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio.

³ Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare, per livello di rete, i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici del livello di rete in questione.

Art. 16 Tariffario per l'utilizzazione della rete [variante]

A livelli di tensione inferiori a 1 kV per immobili usati tutto l'anno senza misurazione della potenza, la tariffa per l'utilizzazione della rete è per almeno il 90 per cento una tariffa di lavoro non decrescente (centesimi per kWh).

Art. 17 Studi comparativi di efficienza, riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete e per l'elettricità

¹ Per verificare i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete nonché le tariffe dell'elettricità, la ElCom effettua studi comparativi di efficienza fra i gestori di rete. Al riguardo, collabora con le cerchie interessate. Tiene conto di varie condizioni strutturali su cui le imprese non possono influire, nonché della qualità della fornitura. Nel confrontare i costi computabili tiene altresì conto del grado di ammortamento. Nella verifica include i valori comparativi internazionali.

² Dispone che i guadagni ingiustificati dovuti a corrispettivi per l'utilizzazione della rete o a tariffe dell'elettricità troppo elevati siano compensati mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete o delle tariffe dell'elettricità.

Sezione 3: Eccezioni all'accesso alla rete e al calcolo dei costi di rete computabili

Art. 18

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana, su proposta della società nazionale di rete, regole trasparenti e non discriminatorie per la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 della legge. Tali regole prevedono in particolare i criteri per stabilire:

- a. la durata della deroga,
- b. la capacità di rete interessata dalla deroga,
- c. l'attribuzione degli impianti alla rete di trasporto,
- d. l'attribuzione dei punti di prelievo e di immissione ai gruppi di bilancio,
- e. il trasferimento della proprietà alla società nazionale di rete conformemente all'articolo 18 capoverso 2 e all'articolo 33 della legge,
- f. la traslazione dei costi della rete di trasporto,
- g. il finanziamento dei costi per la capacità di rete in questione,
- h. l'indennizzo nell'ambito dell'utilizzazione transfrontaliera della rete,
- i. i requisiti per i processi informativi nell'ambito della gestione del bilancio,
- j. l'imputazione dell'energia di compensazione nell'ambito della gestione del bilancio,
- k. i provvedimenti in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete e
- l. le procedure per far fronte alle congestioni.

² La ElCom decide in merito alla concessione di deroghe.

Capitolo 4: Prestazioni di servizio relative al sistema e gestione del bilancio

Art. 19 Prestazioni di servizio relative al sistema

¹ La società nazionale di rete, laddove non sia essa stessa a fornirle, acquisisce le prestazioni di servizio relative al sistema attraverso una procedura orientata al mercato, non discriminatoria e trasparente.

² I potenziamenti necessari della rete dovuti alle immissioni di elettricità da parte di produttori conformemente agli articoli 7, 7a, 7b e 28a della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'energia fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.

³ Le remunerazioni per i potenziamenti necessari della rete di cui al capoverso 2 devono essere approvate dalla ElCom.

⁴ La società nazionale di rete retribuisce al gestore di rete, sulla base dell'approvazione della ElCom, i costi per i potenziamenti necessari della rete di cui al capoverso 2.

⁵ La società nazionale di rete fa rapporto annualmente alla ElCom sulla fornitura effettiva e sulla traslazione dei costi delle prestazioni di servizio relative al sistema.

Art. 20 Gruppi di bilancio

¹ Tutti i punti di prelievo e di immissione attribuiti a un gruppo di bilancio devono trovarsi nella zona di regolazione svizzera. Ogni punto di prelievo e di immissione può essere attribuito a un solo gruppo di bilancio.

² Ogni gruppo di bilancio deve designare un partecipante coinvolto che rappresenti il gruppo di bilancio dinanzi alla società nazionale di rete e a terzi (responsabile del gruppo di bilancio). Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è designato dall'Ufficio federale.

³ La società nazionale di rete fissa in direttive i requisiti minimi per i gruppi di bilancio secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Tiene a tal riguardo conto degli interessi di gruppi di bilancio piccoli.

⁴ Stipula un contratto con ogni gruppo di bilancio.

⁵ Ogni responsabile di un gruppo di bilancio notifica alla società nazionale di rete l'energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali attribuiti al proprio gruppo di bilancio.

Art. 21 Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili

¹ I punti di immissione attraverso i quali viene ritirata l'elettricità conformemente agli articoli 7a e 28a della legge del 26 giugno 1998⁵ sull'energia, sono in questa misura attribuiti al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

⁴ RU 730.0

⁵ RS 730.0

² Il responsabile del gruppo di bilancio fissa in direttive regole trasparenti e non discriminatorie per l'immissione di elettricità all'interno del suo gruppo di bilancio. Tali regole devono essere approvate dall'Ufficio federale.

³ Può rifiutarsi di remunerare l'elettricità ritirata ai sensi degli articoli 7a e 28a della legge del 26 giugno 1998 sull'energia, se il produttore non presenta in tempo utile le informazioni richieste o se infrange le regole.

⁴ I gruppi di bilancio sono tenuti a ritirare l'elettricità del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili proporzionalmente all'energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali ad essi attribuiti e a pagare alla società nazionale di rete il prezzo di mercato ai sensi dell'articolo 3h capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sull'energia.

⁵ Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili esige dalla società nazionale di rete il pagamento della somma delle remunerazioni per l'immissione di elettricità ai sensi degli articoli 7a e 28a della legge del 26 giugno 1998 sull'energia come anche dei costi di esecuzione.

Art. 22 Energia di regolazione e di compensazione

¹ La società nazionale di rete impiega prioritariamente quale energia di regolazione elettricità generata da energia rinnovabile.

² L'energia di regolazione può, per quanto tecnicamente possibile, essere acquisita anche oltre confine.

³ La società nazionale di rete fissa i prezzi dell'energia di compensazione in modo tale da incentivare un impiego efficiente dell'energia di regolazione su tutto il territorio svizzero, evitare abusi e far sì che i corrispettivi per l'energia di compensazione non superino i costi dell'energia di regolazione e i costi fatturati in virtù dell'articolo 14 capoverso 2 lettera a.

Art. 23 Procedure per far fronte alle congestioni nelle prestazioni transfrontaliere

¹ La società nazionale di rete fa rapporto alla ElCom sull'applicazione della regola delle precedenza secondo gli articoli 13 capoverso 3 e 17 capoverso 2 della legge e le sottopone una proposta per l'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5 della legge.

² Gli importatori possono far valere il diritto di precedenza delle forniture ai consumatori fissi finali (articolo 17 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 13 capoverso 3 lettera a della legge) solo se dimostrano che senza importazioni non potrebbero adempiere all'obbligo di fornitura e che nel frattempo non hanno notificato forniture a terzi.

³ La società nazionale di rete pubblica tutte le capacità attribuite nella rete di trasporto transfrontaliera nonché le capacità attribuite e i ricavi conseguiti mediante le procedure di attribuzione orientate al mercato.

⁶ RS 730.1

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 24

¹ La Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CDCE) elabora i decreti tipo necessari per l'esecuzione della legge e della presente ordinanza.

² L'esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell'Ufficio federale, ove non sia affidata a un'altra autorità. Se i gestori di rete non si accordano in tempo utile in merito alle direttive previste negli articoli 3 capoversi 1 e 2, 8 capoverso 1, 9 capoverso 1, 11 capoverso 3, 12 capoverso 1, 14 capoverso 4, 15 capoverso 2 e 20 capoverso 3, l'Ufficio federale può fissare le relative direttive.

³ L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

⁴ Ad intervalli regolari, ma al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, l'Ufficio federale fa rapporto al Consiglio federale sull'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dei provvedimenti previsti nella legge e nella presente ordinanza.

⁵ Per il ricorso a organizzazioni private si applicano per analogia gli articoli 23-25 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁷ sull'energia.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 25 Aumento delle tariffe dell'elettricità

Fino al 31 dicembre 2012, le tariffe dell'elettricità per la fornitura di energia elettrica a consumatori fissi finali valide prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 possono essere aumentate solo previa autorizzazione della ElCom. Il gestore di rete deve dimostrare la necessità economica di ogni eventuale aumento. La prova si rifà all'articolo 5.

Art. 26 Adeguatezza dei contratti esistenti

¹ Se disposizioni dei contratti esistenti violano le prescrizioni sull'accesso alla rete o sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete e se le parti contraenti non adeguano di comune accordo dette disposizioni alla nuova situazione giuridica entro l'entrata in vigore dei corrispondenti articoli di legge, esse non sono più valide.

² Se la caducità di accordi non più giuridicamente validi arreca un danno sproporzionato a una delle parti contraenti, questa ha diritto a una compensazione sotto forma di prestazioni pecuniarie o altre controprestazioni.

⁷ RU 730.01

Art. 27 Modifica del diritto vigente

Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 28 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² Gli articoli 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 22 entrano in vigore il 1° ottobre 2008.

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 22 novembre 2006⁸ sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Ingresso

...

visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 2007⁹ sull'approvvigionamento elettrico,

...

Art. 1 **Oggetto**

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:

- a. dell'Ufficio federale dell'energia (Ufficio); e
- b. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi di esecuzione).

² Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare e dell'approvvigionamento elettrico.

³ Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applica l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁰ sugli emolumenti.

⁴ Sono fatti salvi gli articoli 23-25 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹¹ sull'energia.

Art. 4 **Riduzione e condono degli emolumenti**

¹ L'Ufficio e altri organi di esecuzione possono ridurre o condonare gli emolumenti per:

- a. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;
- b. i progetti di ricerca;

⁸ RU **730.05**

⁹ RU **734.7**

¹⁰ RU **172.041.1**

¹¹ RU **730.01**

- c. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.

² Possono ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.

Art. 6 Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione

¹ Se l'esecuzione è affidata ad organi di esecuzione diversi dall'Ufficio, questi fatturano autonomamente gli emolumenti, decidono in caso di controversie sulla fattura e si incaricano dell'incasso.

² L'Ufficio può decidere, al momento del trasferimento di un compito di esecuzione, di incaricarsi della fatturazione degli emolumenti, in particolare se l'altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.

³ Se l'Ufficio affida l'esecuzione ad altri organi di esecuzione, le due parti concordano quale parte degli emolumenti gli organi di esecuzione possono utilizzare per coprire i propri investimenti.

Art. 7 Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza

L'Ufficio o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza.

Art. 13a Emolumenti nel settore dell'approvvigionamento elettrico

L'Ufficio e la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti per le decisioni nel settore dell'approvvigionamento elettrico.

Art. 13b Tassa di vigilanza nel settore dell'approvvigionamento elettrico

L'Ufficio riscuote la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa corrisponde ai costi di vigilanza dell'anno precedente. Essa comprende in particolare i costi per:

- a. la partecipazione al forum dei regolatori UE;
- b. la partecipazione a gruppi di lavoro su compiti internazionali come le procedure per far fronte alle congestioni;
- c. i contatti con il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG), singoli regolatori e la Commissione dell'UE in merito a compiti internazionali come standard di sicurezza, procedure per far fronte alle congestioni e indennizzo dei costi di transito.

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

**Rapporto esplicativo
sull'avamprogetto per la procedura
di consultazione
del 27 giugno 2007**

Indice

I.	CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELL'ORDINANZA SULL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO	4
I.I	SITUAZIONE INIZIALE	4
I.II	COOPERAZIONE E SUSSIDIARIETÀ.....	4
I.III	CONSEGUENZE	4
II.	SPIEGAZIONI.....	5
Capitolo 1:	Disposizioni generali	5
Art. 1	Campo d'applicazione.....	5
Art. 2	Definizioni	6
Capitolo 2:	Sicurezza dell'approvvigionamento	7
Art. 3	Allacciamento alla rete.....	7
Art. 4	Accesso alla rete da parte dei consumatori finali	8
Art. 5	Tariffari adeguati per l'energia elettrica e contabilità per unità finali di imputazione nella fornitura di energia a consumatori fissi finali	8
Art. 6	Rete sicura, performante ed efficiente.....	9
Art. 7	Piani pluriennali	10
Capitolo 3:	Utilizzazione della rete.....	10
Sezione 1:	Calcolo dei costi, metrologia e informazione	10
Art. 8	Calcolo dei costi.....	10
Art. 9	Metrologia e processi informativi	11
Art. 10	Pubblicazione delle informazioni	12
Sezione 2:	Computo e traslazione dei costi di rete	13
Art. 11	Costi d'esercizio computabili	13
Art. 12	Costi del capitale computabili	13
Art. 13	Forniture transfrontaliere	14
Art. 14	Traslazione dei costi nella rete di trasporto	14

Art. 15	Traslazione dei costi nella rete di distribuzione	15
Art. 16	Tariffario per l'utilizzazione della rete [variante]	15
Art. 17	Studi comparativi di efficienza, riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete e per l'elettricità	16
Sezione 3:	Eccezioni all'accesso alla rete e al calcolo dei costi di rete computabili	16
Art. 18	16
Capitolo 4:	Prestazioni di servizio relative al sistema e gestione del bilancio	17
Art. 19	Prestazioni di servizio relative al sistema	17
Art. 20	Gruppi di bilancio	17
Art. 21	Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili	18
Art. 22	Energia di regolazione e di compensazione	19
Art. 23	Procedure per far fronte alle congestioni nelle prestazioni transfrontaliere	20
Capitolo 5:	Disposizioni finali	20
Sezione 1:	Esecuzione	20
Art. 24	20
Sezione 2:	Disposizioni transitorie	21
Art. 25	Aumento delle tariffe dell'elettricità	21
Art. 26	Adeguamento dei contratti esistenti	21
Art. 27	Modifica del diritto vigente	21
Art. 28	Entrata in vigore	22

I. Caratteristiche fondamentali dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

I.I Situazione iniziale

Il 23 marzo 2007, le Camere federali hanno approvato a larga maggioranza la legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI). L'allegato della legge contiene le modifiche anche alla legge sull'energia. Il termine di referendum scade il 12 luglio 2007. È probabile che non sarà lanciato alcun referendum. L'emanazione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e la revisione dell'ordinanza sull'energia formano un tutto, proprio come la legge sull'approvvigionamento elettrico e la revisione della legge sull'energia, e sono entrambe frutto di un compromesso politico. La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica è stata accettata a condizione che si incentivino maggiormente le energie rinnovabili, e viceversa.

Nell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico ci si rifà in parte ai lavori preparatori della legislazione sul mercato dell'energia elettrica (legge sul mercato dell'energia elettrica [LMEE], ordinanza sul mercato dell'energia elettrica [OMEE]), in particolare nelle disposizioni relative al computo e alla traslazione dei costi di rete. La legislazione sull'approvvigionamento elettrico disciplina inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento.

I.II Cooperazione e sussidiarietà

L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) ha elaborato un modello di mercato per l'Energia Elettrica Svizzera (MMEE-CH) che ingloba il modello di utilizzazione della rete (abbreviazione tedesca: NNM), disposizioni tecniche sull'allacciamento, sulla gestione e sull'utilizzazione della rete di trasporto (transmission code), il concetto di gestione del bilancio (balancing concept), disposizioni tecniche sull'allacciamento, sulla gestione e sull'utilizzazione della rete di distribuzione (distribution code) nonché disposizioni tecniche sulla misurazione e sulla messa a disposizione dei dati di misurazione (metering code).

L'ordinanza riprende, per quanto opportuno, i principi fondamentali dei succitati documenti e tiene così conto dell'articolo 3 capoverso 2 LAEI. Inoltre, come esplicitato in più punti dell'ordinanza, i gestori di rete sono tenuti a fissare le direttive necessarie per l'esecuzione. Nelle intenzioni del legislatore vi erano questi documenti.

I.III Conseguenze

Come già illustrato nel messaggio relativo alla legge sull'approvvigionamento elettrico, l'istituzione della Commissione dell'energia elettrica (ECom) ha determinate conseguenze finanziarie. Nel disegno relativo all'avamprogetto del Consiglio federale, il Parlamento ha introdotto nuovi elementi che, rispetto a quanto stimato nel messaggio, comportano un fabbisogno supplementare di personale

all'interno della Confederazione (p.es. creazione di una società nazionale di rete, maggiori competenze del regolatore [EiCom], misure complementari di incentivazione nella legge sull'energia, tra cui le remunerazioni per l'immissione di elettricità).

II. Spiegazioni

I singoli articoli dell'ordinanza sono spiegati solo nella misura in cui ciò è necessario ad una migliore comprensione. Se utile, si fa riferimento anche alle disposizioni pertinenti.

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

L'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico si applica unicamente alla fase di apertura parziale del mercato, ovvero solo fintantoché i consumatori fissi finali non avranno diritto d'accesso alla rete. Il passaggio all'apertura totale del mercato richiederà una revisione totale dell'ordinanza.


Nel capoverso 2, il Consiglio federale esercita la sua facoltà di estendere ad altre reti elettriche il campo d'applicazione della legge o di singole disposizioni. Attualmente, le ferrovie svizzere non commerciano energia elettrica con consumatori finali in altre reti. Pertanto, la rete di trasporto delle ferrovie svizzere (con livello di tensione di 132 kV) è soggetta alla legge sull'approvvigionamento elettrico solo con riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento e non all'apertura del mercato (accesso alla rete da parte di terzi). Si prevede che i tratti della rete di trasporto delle Ferrovie federali svizzere FFS SA (FFS) attualmente funzionanti a un livello di tensione di 66 kV e aventi un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento, saranno nei prossimi anni convertiti a 132 kV e quindi assoggettati anch'essi all'articolo 1.

Con l'applicazione dell'articolo 11 LAEI si auspica maggiore trasparenza nei costi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento. L'articolo non è applicato in riferimento al calcolo del corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

Art. 2

Definizioni

Energia lorda, energia netta, consumo finale, consumo annuo



G: Produttore; rettangolo: consumatore finale con produzione propria; GR: Gestore di rete
 P: Energia di pompaggio L: Carico

2 gestori di rete, A e B, e 3 consumatori finali con energia elettrica prodotta autonomamente, nonché 2 pompe che ricevono energia di pompaggio.

	Consumatore finale I	Consumatore finale II	Consumatore finale III
(A) Energia elettrica prelevata	20	31	43
(B) Consumo annuo	28 = 20+8	33 = 31+2	44 = 43+1

	Gestore di rete A	Gestore di rete B
(C) Energia elettrica prelevata	87	42
(D) prelievo diretto o indiretto attraverso reti del livello di tensione inferiore per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per l'azionamento di pompe in centrali di pompaggio	6 = 4 + 2*	2
(E) Energia netta = (C) – (D)	81=87-6	40=42-2
(F) energia elettrica immessa direttamente o indirettamente attraverso reti del livello di tensione inferiore	13=10+3**	3
(G) Energia lorda = (E) + (F) o = (E), se F/E ≤ 0.1	94 = 81+13, da 13 / 81 > 0.1	40, da 3/40 ≤ 0.1
(H) energia elettrica prelevata direttamente da consumatori finali	51 = 20+31	43

* 2: prelievo indiretto dal gestore di rete B

** 3: immissione indiretta dal gestore di rete B

(A) energia elettrica prelevata di un consumatore finale; (B) consumo annuo di un consumatore finale; (C) energia elettrica prelevata di un gestore di rete; (D) energia elettrica prelevata direttamente o indirettamente attraverso reti del livello di tensione inferiore per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per l'azionamento di pompe in centrali di pompaggio; (E) energia netta di un gestore di rete; (F) energia elettrica di un gestore di rete immessa direttamente o indirettamente attraverso reti del livello di tensione inferiore; (G) energia lorda di un gestore di rete; (H) energia elettrica prelevata direttamente dai consumatori finali di un gestore di rete.

- (A) è usato per calcolare (B) e (H) come anche nell'articolo 20 capoverso 5 e nell'articolo 21 capoverso 4.
- (B) è rilevante per il diritto d'accesso alla rete (articolo 4).
- (C) e (D) sono usati per calcolare (E).
- (E) e (F) sono usati per calcolare (G). La produzione di energia da parte di consumatori finali non è considerata immissione di elettricità ai sensi di (F). Le linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare non sono considerate reti elettriche ai sensi della legge (articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge).
- (G) è applicato per la traslazione dei costi conformemente all'articolo 14 capoverso 3 lettera a e all'articolo 15 capoverso 3 lettera a.
- (H) è impiegato per la traslazione dei costi conformemente all'articolo 14 capoverso 2 e capoverso 3 lettera a, all'articolo 15 capoverso 1 lettera a nonché per il ritiro di energie rinnovabili di cui all'articolo 20 capoverso 5 e all'articolo 21 capoverso 4.

Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento

Art. 3 Allacciamento alla rete

Capoverso 1: il termine impianti comprende tutti gli elementi necessari per il trasporto di elettricità, tra cui linee e impianti di distribuzione.

Capoverso 2: nell'ambito degli allacciamenti alla rete, dei gestori di rete e dei livelli di tensione esiste una pluralità di combinazioni¹. Ecco perché nell'ordinanza non è specificato a quali livelli di tensione sono attribuiti i consumatori finali, le imprese generatrici di energia elettrica e i gestori di rete. Una simile attribuzione rischierebbe di non tenere conto di tutti i singoli casi. La regolamentazione di questo settore sarà lasciata in una prima fase ai gestori di rete, secondo il principio di sussidiarietà. L'AES ha già stabilito dei principi nel distribution code. In caso di controversie, la decisione relativa all'attribuzione spetta alla EICom.

¹ Si veda al riguardo il rapporto del gruppo di lavoro sulle linee parallele: Paralleleleitungen, Anschlussänderungen, Zusatzanschlüsse, Erstanschlüsse, 28 novembre 2006, <http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?lang=de>.

Art. 4

Accesso alla rete da parte dei consumatori finali

Capoverso 1: vi è un'unità economica nel caso di un'impresa con strutture giuridicamente autonome (personalità giuridica propria). Non basta un libero raggruppamento di varie aziende (gruppo di clienti) allo scopo di acquistare energia elettrica. Il criterio dell'unità geografica esige che gli edifici e gli impianti appartenenti a un centro di consumo si trovino vicini dal punto di vista geografico. Vi rientrano anche complessi industriali dislocati su vaste aree (però non ad esempio varie filiali di un distributore grossista, nemmeno se si trovano nello stesso comprensorio).

Capoverso 2: i consumatori finali devono, entro il 31 luglio, comunicare al gestore della rete di distribuzione nel loro comprensorio che fanno valere il loro diritto di accesso alla rete. Ai sensi dell'articolo 10, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno i tariffari per l'utilizzazione della rete e i tariffari dell'elettricità. In questo modo, i consumatori finali hanno almeno un mese di tempo per negoziare con altri fornitori.

Nei contratti scritti, negoziati individualmente, il diritto di disdetta è disciplinato in base al contratto. Il diritto di avviso dell'ordinanza non pregiudica detti contratti. I contratti scritti standardizzati possono invece essere disdetti ogni volta per il 1° ottobre, conformemente al capoverso 2. I consumatori finali aventi finora già avuto accesso alla rete sono esentati, poiché non possono più rinunciare al loro accesso alla rete.

Art. 5

Tariffari adeguati per l'energia elettrica e contabilità per unità finali di imputazione nella fornitura di energia a consumatori fissi finali

Durante la prima fase di apertura del mercato, i consumatori fissi finali non hanno accesso al mercato. Giusta l'articolo 6 LAEI, l'energia elettrica deve essere loro fornita a tariffe adeguate.

Il capoverso 1 obbliga i gestori di rete a indicare le basi di calcolo per la fissazione delle tariffe (p.es. sul tariffario). Ciò include le diverse possibilità di prelievo, la garanzia del prezzo di mercato (hedging) e del rischio di invenduto (p.es. a causa di previsioni errate). Eventuali investimenti non ammortizzabili non possono essere considerati nei prezzi di costo.

Il capoverso 2 specifica che gli aumenti delle tariffe devono essere motivati separatamente (p.es. sui tariffari). I consumatori finali devono sapere p.es. quali costi del portafoglio d'approvvigionamento hanno subito un aumento. Conformemente all'articolo 6 capoverso 5 LAEI, i gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo di traslare proporzionalmente sui consumatori fissi finali i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete. Ciò comporta una riduzione delle tariffe, che deve essere comunicata anche ai consumatori finali. Scopo di questa disposizione è rendere trasparenti in particolare modo le condizioni di fornitura dei produttori svizzeri e il loro contributo al servizio pubblico.

La facoltà dell'UFE di stabilire, conformemente al capoverso 3, una forma standard e il momento in cui deve essere effettuato il calcolo dei costi, consente un confronto tra le tariffe dell'elettricità.

Art. 6

Rete sicura, performante ed efficiente

La regolamentazione segue la logica della necessità di adottare in primo luogo provvedimenti preventivi il più efficaci possibili, da disciplinare mediante opportuni accordi. I provvedimenti preventivi si basano su trattati e norme internazionali, sempre nel rispetto anche delle norme nazionali. Stipulando detti accordi, le parti contraenti si impegnano a osservare le norme sulla materia (che acquisiscono così validità contrattuale, come p.es. le norme SIA per l'edilizia e il genio civile). Gli accordi possono verteere anche su punti particolarmente cruciali e prevedere obblighi specifici (p.es. realizzare determinate installazioni, metterle in esercizio e gestirle). L'obiettivo sarà quello di risolvere i guasti sulla rete il più possibile attraverso processi tecnici automatici.

Nel caso di gestori di rete renitenti è data la possibilità di ingiungere la conclusione del contratto mediante decisione della EICOM. In questo modo viene cautelato l'obbligo di stipulazione di un contratto di per sé già derivante dalla legge (articolo 20 capoverso 2 lettera c). Anche nel caso di stipulazione del contratto disposta mediante decisione possono essere concordate pene convenzionali, come per gli altri accordi. Così facendo, le parti che concludono volontariamente degli accordi e quelle cui la conclusione di un contratto è imposta, sono messe alla pari. In casi urgenti, la società nazionale di rete può richiedere di togliere l'effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 55 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021).

Capoverso 1: la prima frase esprime un obbligo generale di tutti gli operatori del settore dell'approvvigionamento elettrico di adottare provvedimenti preliminari. Sono in ciò tenuti a "tenere conto" dei trattati, norme ecc. internazionali. "Tenere conto" non significa tuttavia che alle norme (segnatamente a quelle UCTE) sia conferita *eo ipso* obbligatorietà assoluta. Si tratta pur sempre di norme e non di disposizioni di legge.

Capoverso 2: l'obbligo di concludere accordi è qui riferito alla società nazionale di rete. Con questi accordi, le norme acquisiscono carattere contrattualmente vincolante. La società nazionale di rete può decidere da sé con chi concludere accordi. Le reti del terzo o del quarto livello di tensione possono in determinate circostanze essere indirettamente obbligate a rispettare standard specifici (se per esempio la società nazionale di rete si fa garantire da un gestore di rete del secondo livello di tensione che egli trasferirà gli obblighi contrattuali alle reti dei livelli di tensione inferiori). Gli accordi possono disciplinare, oltre a quelle automatiche, anche disconnessioni manuali dalla rete e le relative condizioni come pure prevedere segnatamente pene convenzionali e disciplinare la questione della responsabilità.

Con il capoverso 3 si è voluto sottolineare che la EICOM può, mediante sua decisione, obbligare gli attori non cooperativi a fornire un contributo per la sicurezza dell'approvvigionamento. Nella sua decisione la EICOM esige l'esistenza di un contratto e non solo l'obbligo di firma dello stesso.

Capoverso 4: questa clausola specifica, per completezza, che la società nazionale di rete ha comunque piena competenza di adottare o disporre i provvedimenti necessari in caso di minaccia all'esercizio della rete. "Disporre" non deve essere inteso come un atto "di sovranità", ma come semplice espressione di una posizione gerarchica della società nazionale di rete. È consuetudine anche nei rapporti giuridici di diritto privato accordare a una delle parti contraenti la facoltà di "ordinare" provvedimenti nei confronti dell'altra parte (si veda p.es. l'articolo 321d del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO; RS 220], direttive del datore di lavoro nei confronti del lavoratore). Pure nelle disposizioni di diritto pubblico vi è la possibilità di stabilire simili competenze di ordinare provvedimenti, senza con ciò conferire competenza decisionale (si veda p.es. l'articolo 3 dell'ordinanza del 19 dicembre

1983 sulla prevenzione degli infortuni [RS 832.30]: "Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione, che "; articolo 11 della stessa ordinanza: "Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro ..."). Competenze dispositivo di questo tipo esistono anche nel settore della sicurezza tecnica, si veda p.es. l'articolo 46 capoverso 3 della nuova ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune (RS 743.011): "In caso di guasti e incidenti, il capotecnico [dell'impianto a fune] ... prendono le necessarie disposizioni". Inoltre, si prevede che le disposizioni della società nazionale di rete sfocino, in caso di crisi, in atti materiali da eseguire immediatamente, che essa adotta di sua iniziativa o "ordina" in virtù della legge. Se il destinatario della disposizione non dà seguito alla disposizione, scatta l'esecuzione forzata dell'obbligazione (si veda l'articolo 8 capoverso 5 LAEI).

Capoverso 5: ispirandosi al concetto di autodisciplina del diritto privato, tutti gli obblighi derivanti da accordi e disposizioni ai sensi dei capoversi 2-4 sono fatti valere con azione civile. Ciò vale anche per l'imputazione dei costi nel caso di misure sostitutive (capoverso 4). Solo la disposizione con la quale viene ordinata la conclusione di un contratto potrà essere impugnata come tale secondo le disposizioni generali relative alla giurisdizione amministrativa.

Capoverso 6: tutti i partecipanti hanno l'obbligo di tener conto delle direttive della UCTE (capoverso 1). Inoltre, tali direttive sono riprese negli accordi ai sensi del capoverso 2. Così facendo, si rispetta l'idea di base della legge, secondo cui il mercato dell'elettricità deve in primo luogo garantire la sicurezza della rete. Ai gestori di rete renitenti la EICom può, con sua decisione, imporre l'osservanza delle norme (capoverso 3). Nel capoverso 6 è data, in via sussidiaria, all'Ufficio federale la possibilità di dichiarare vincolanti le disposizioni tecniche e amministrative della UCTE.

Art. 7 **Piani pluriennali**

Il potenziamento delle reti di distribuzione locali e regionali non deve essere coordinato a livello nazionale. Il Consiglio federale esercita pertanto la sua competenza di cui all'articolo 8 capoverso 4 LAEI di esonerare i gestori di piccole reti di distribuzione dall'obbligo di allestire piani pluriennali. Sono con ciò intese le reti dei livelli di tensione da 4 a 7 secondo la definizione del gestore di rete svizzero.


Capitolo 3: **Utilizzazione della rete**

Sezione 1: **Calcolo dei costi, metrologia e informazione**


Art. 8 **Calcolo dei costi**

L'ordinanza non specifica volutamente i costi da fatturare individualmente agli utenti della rete. In particolare, le imposte dirette possono essere o fatturate individualmente (p.es. solo agli utenti della rete di un determinato Cantone) o essere traslati su tutti gli utenti della rete conformemente agli articoli 14 e 15. I costi non possono però in nessun caso essere fatturati due volte (si veda anche l'articolo 14 capoverso 3 lettera d LAEI). Cosa che la EICom ha la possibilità di verificare sulla base del calcolo dei costi.

Capoversi 2 e 3: le direttive sulla trasparenza implicano per esempio che i costi fatturati individualmente devono essere specificati separatamente (metodo lordo):



Contributi ai costi della rete a bassa tensione secondo il metodo netto



Contributi ai costi della rete a bassa tensione secondo il metodo lordo

Fonte: AES

L'UFE può disciplinare il momento e la forma in cui deve essere presentato il calcolo dei costi, ma anche altri dettagli, come p.es. stabilire che esso debba essere trasmesso in formato elettronico.

Art. 9 Metrologia e processi informativi


Il capoverso 1 disciplina la responsabilità per i processi informativi. I gestori di rete regolamentano segnatamente lo scambio dei dati necessari per la traslazione dei costi. Sono tenuti a garantirne il coordinamento mediante direttive non discriminatorie (p.es. 'metering code'). Se ritenuti capaci, a terzi deve essere data la possibilità di fornire prestazioni di servizio nel campo della metrologia e dei processi informativi. Queste prestazioni fornite da terzi sono indennizzate secondo accordo. I gestori di rete emanano inoltre, nell'ambito della legge e dell'ordinanza, direttive concernenti le procedure di rigore per il cambiamento di fornitore.

Scopo del capoverso 2 è chiarire che l'indennizzo delle prestazioni di servizio fornite nell'ambito della metrologia necessaria alla gestione della rete è già incluso nel corrispettivo per l'utilizzazione della rete e che gli utenti della rete hanno diritto a ricevere le informazioni del caso. Se i consumatori finali o i gruppi di bilancio hanno altre esigenze che esulano dalla metrologia richiesta per la gestione della rete, dette esigenze non devono essere calcolate nei corrispettivi per l'utilizzazione della rete. Vediamo degli esempi: in caso di sostituzione di un impianto di misurazione in seguito a cambiamento di gruppo di bilancio o in caso di elaborazione straordinaria di dati storici. L'indennizzo avviene secondo accordo tra le parti.

Il capoverso 3 sancisce l'onere dei gestori di rete di fornire dati di misurazione ai gruppi di bilancio. Di regola, questo scambio di informazioni non crea problemi, in quanto i gestori di rete – in ragione del loro obbligo di fornitura nei confronti dei consumatori fissi finali – apparterranno comunque a un gruppo di bilancio. Dato però che anche altri gruppi di bilancio o fornitori avranno bisogno dei dati storici di singoli consumatori finali per poterli rifornire, tali dati dovranno essere resi pubblici, di comune accordo con i consumatori finali interessati.

Art. 10 Pubblicazione delle informazioni

Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12 capoverso 1 LAEI, le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete devono essere rese pubbliche entro il 30 giugno. Pubblicando i tariffari per l'utilizzazione della rete entro detto termine, i consumatori finali intenzionati a cambiare fornitore hanno un mese di tempo per disdire il loro contratto di fornitura di consumatori fissi finali (articolo 4). I gestori di rete sono tenuti a scambiarsi reciprocamente le informazioni ai sensi dell'articolo 10 in modo tale che tutti i tariffari per l'utilizzazione della rete siano pubblicati entro e non oltre il termine fissato. Si può ipotizzare un simile modello a cascata:



Fonte: AES

Entro il 30 giugno devono essere resi noti anche la somma dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e il conto annuale dell'ultimo anno contabile.

Sezione 2: Computo e traslazione dei costi di rete

Per verificare le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, la EICOM svolge studi comparativi sull'efficienza (articolo 17). Sono computabili unicamente i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente (articolo 15 capoverso 1 LAEI).

Art. 11 Costi d'esercizio computabili

Capoverso 2: le deduzioni secondo il principio di causalità non possono tener conto di metodi di calcolo basati su criteri diversi (p.es. secondo la solvibilità). Se una banca dati allestita in origine per la gestione della rete viene in seguito utilizzata anche in altri campi d'attività, i costi della banca dati devono essere ripartiti equamente tra la gestione della rete e gli altri settori.

Art. 12 Costi del capitale computabili

Capoverso 1: nel fissare la durata di utilizzazione dei singoli impianti, i gestori di rete possono prevedere bande di oscillazione moderate. A suo tempo, in fase di elaborazione dell'ordinanza sul mercato dell'energia elettrica, fu indicata una banda di oscillazione di 5 anni.

Capoverso 2: i principi per il calcolo degli ammortamenti calcolatori sono regolamentati nel capoverso 2. Come già spiegato nel messaggio sulla LAEI (Foglio federale 2005, pagina 1653), il metodo per determinare i costi si fonda sui principi della LMEE. Con la precisazione del termine „costi di acquisto“ si vuole garantire che il prezzo pagato per gli impianti di rete al momento di un trapasso di proprietà non sia rilevante per determinare i costi del capitale. Quanto al metodo di ammortamento per i costi di allacciamento o per i contributi per i costi di rete, ai gestori di rete è volutamente lasciata libertà di continuare ad usare il metodo da loro scelto.

Capoverso 2: calcolare il „giusto“ tasso d'interesse sul capitale è una strategia di politica dei prezzi nel mercato dell'elettricità, poiché le infrastrutture di rete richiedono forti investimenti. Da qui, l'importanza di fissare in modo trasparente e vincolante il tasso d'interesse sul capitale, garantendone la certezza giuridica. Le disposizioni relative alla remunerazione dei beni patrimoniali si ispirano alle disposizioni dell'avamprogetto elaborato a suo tempo per un'ordinanza sul mercato dell'energia elettrica. Il tasso d'interesse effettivo è calcolato con il metodo del costo medio del capitale (metodo WACC), che oggi è usato dalla maggior parte dei regolatori europei del settore dell'elettricità per calcolare il tasso d'interesse adeguato ai rischi. Il metodo WACC tiene conto del fatto che le aziende, per finanziarsi, impiegano sia capitale proprio sia capitale di terzi e che i tassi d'interesse per il capitale proprio e per il capitale di terzi sono di regola diversi. I calcoli si basano su un rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi pari a 70-30 per cento, sul tasso d'interesse nazionale privo di rischio e su parametri del mercato azionario svizzero. In linea con la maggioranza dei regolatori europei dei mercati dell'elettricità e l'Associazione delle aziende elettriche svizzere, per calcolare il rendimento del capitale proprio adeguato ai rischi viene impiegato il Capital Asset Pricing Model (CAPM). In questo calcolo, sono scorporate le imposte dirette, che vengono o fatturate individualmente o considerate nei costi d'esercizio computabili (si vedano anche le spiegazioni relative all'articolo 8).

rete non devono diminuire all'aumentare del consumo di elettricità, poiché ciò creerebbe uno stimolo a consumare più energia elettrica.

La tariffa per l'utilizzazione della rete può includere diverse componenti, per esempio una tariffa in base alla potenza, una tariffa per il lavoro e una tariffa di base. Non si esclude in questo modo un'impostazione differenziata delle tariffe, per esempio tariffe alte e tariffe basse. Il dieci per cento della tariffa può essere una tariffa in base alla potenza o una tariffa di base.

I consumatori finali con misurazione della potenza hanno spesso un profilo di consumo con forti oscillazioni. Anche in futuro devono essere incentivati a orientare le loro abitudini di consumo in base al mercato. Deve esistere la possibilità di prevedere una componente legata alla potenza che sia superiore al dieci per cento.

Art. 17 **Studi comparativi di efficienza, riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete e per l'elettricità**

La EICOM, in virtù dei principi del diritto generale di procedura amministrativa, può disporre misure preventive. In caso di guadagni ingiustificati può disporre che le tariffe per l'utilizzazione della rete o le tariffe dell'elettricità siano in futuro abbassate e che i guadagni ingiustificati conseguiti in passato siano compensati. Nel valutare l'efficienza di una rete occorre tenere conto in particolare dei costi per gli impianti ridondanti che, conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera c, devono essere documentati in modo trasparente nel calcolo dei costi.

Sezione 3: **Eccezioni all'accesso alla rete e al calcolo dei costi di rete computabili**

Art. 18

Il regolamento CE n. 1228/2003 ammette eccezioni unicamente per l'accesso alla rete di terzi nel caso di nuove prestazioni transfrontaliere. Nel formulare l'articolo 17 capoverso 6 della legge, il legislatore ha voluto assicurarsi che le capacità transfrontaliere (Sils-San Fiorano, Mendrisio-Cagno, Campocologno-Tirano e Sils-Verderio) entrate in esercizio dopo il 1° maggio 2005 e in ogni caso prima dell'entrata in vigore della legge, non fossero in alcun caso penalizzate dall'introduzione di disposizioni d'eccezione. Alla luce dei molteplici e in parte ancora irrisolti problemi legati alle 'merchant lines', non è attualmente opportuno definire nell'ordinanza le linee e le modalità concrete.

Nel capoverso 2, la competenza del Consiglio federale di ammettere eccezioni è delegata alla EICOM.

Capitolo 4: Prestazioni di servizio relative al sistema e gestione del bilancio

Art. 19 Prestazioni di servizio relative al sistema

La società nazionale di rete è un committente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1) in relazione con l'articolo 2a capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11).

Scopo del capoverso 1 è garantire che le prestazioni di servizio relative al sistema siano fornite nella maniera più efficiente e meno costosa possibile. Dato che la società nazionale di rete non dispone di centrali elettriche proprie, deve rifornirsi dai gruppi di bilancio per quanto riguarda ad esempio la compensazione delle perdite di potenza, la fornitura di energia reattiva o ancora la messa a disposizione di energia di regolazione.

Se si rendono necessari potenziamenti della rete conformemente al capoverso 2, il gestore della rete di distribuzione in questione allestisce i documenti relativi al progetto e chiede alla EICom di approvarne il rimborso dei costi. Basandosi sull'approvazione della EICom, il gestore di rete può fare domanda alla società nazionale di rete di rimborsare i costi.

Nel rapporto da elaborare conformemente al capoverso 5 deve essere specificato con trasparenza quali prestazioni di servizio relative al sistema sono state effettivamente fornite, da chi e a quali condizioni. La trasparenza è la massima garanzia di vera concorrenza in questo settore di semi-monopolio.

Art. 20 Gruppi di bilancio

La necessità di creare gruppi di bilancio nasce dalla separazione tra fornitura di energia elettrica e gestione della rete, assicurando al contempo un approvvigionamento elettrico affidabile. Un sistema di approvvigionamento elettrico è affidabile solo se la quantità di energia elettrica immessa nella rete è pari a quella prelevata simultaneamente dai consumatori finali. A questo scopo, attualmente – prima dell'entrata in vigore della LAEI – nelle zone di bilancio di Atel, BKW, CKW, EGL, EOS, EWZ e NOK, l'impiego delle centrali elettriche e l'acquisto di energia elettrica al di fuori delle zone di bilancio sono pianificati e gestiti dalle stesse aziende. Con l'apertura del mercato, fornitori e consumatori finali senza vincoli potranno concordare liberamente i contratti di fornitura, tenuto conto che i primi saranno tenuti ad immettere contemporaneamente una quantità di energia elettrica corrispondente alla potenza fornita ai loro partner contrattuali, in modo da mantenere costante la frequenza della rete di 50 Hertz. I consumatori finali hanno in genere un determinato profilo di consumo (profilo di carico, per esempio in kilowatt e secondo il momento della giornata, il giorno della settimana e il periodo dell'anno). Sommando tutti i profili di carico dei consumatori finali che hanno stipulato un contratto di fornitura con un dato fornitore, questi ne ricava un piano previsionale di produzione in base al quale far funzionare le centrali elettriche. Detti piani previsionali sono elaborati con un certo anticipo (p.es. 24 ore). Naturalmente, tra il piano previsionale di un fornitore e il consumo reale di energia elettrica da parte dei suoi clienti possono esserci degli scarti in ragione di variazioni imprevedibili del profilo di carico (p.es. freddo improvviso, interruzione d'esercizio ecc.). Per mantenere costante la frequenza della rete, questi scarti devono essere compensati dal gestore della rete di trasporto, vale a dire dalla società nazionale

Art. 23

Procedure per far fronte alle congestioni nelle prestazioni transfrontaliere

La posizione di priorità dei consumatori nazionali nelle aste pubbliche transfrontaliere è oggetto delle trattative bilaterali con l'UE.

In virtù dell'articolo 22 capoverso 2 lettera c LAEI, la decisione sull'impiego delle entrate giusta l'articolo 17 capoverso 5 LAEI spetta alla EICom. Nel rapporto all'attenzione della EICom di cui al capoverso 1 devono essere specificati la procedura e le condizioni concrete per far valere un diritto di priorità nonché l'ordine di priorità dei contratti. La domanda della società nazionale di rete relativa all'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5 LAEI dovrebbe contenere spiegazioni sulle conseguenze tecniche e d'esercizio, tra cui – a titolo d'esempio – l'efficienza dei provvedimenti volti a massimizzare la capacità disponibile, specialmente per quanto riguarda l'impiego delle entrate per garantire la disponibilità della capacità attribuita ai sensi dell'articolo 17 capoverso 5 lettera a LAEI (redispatch).

Obiettivo del capoverso 2 è garantire che con la regola delle priorità di cui all'articolo 13 capoverso 3 LAEI sia data priorità esclusivamente ai contratti d'importazione per il rifornimento di energia elettrica ai consumatori fissi finali in Svizzera. Occorre escludere la possibilità che gli importatori dichiarino tutte le forniture come energia elettrica destinata a consumatori finali e che approfittino così ingiustamente del diritto di priorità. Le restrizioni previste in questo capoverso riducono a casi eccezionali l'applicazione di questa regola del diritto di priorità. È difficile dimostrare l'inadempibilità dell'obbligo di fornitura senza il ricorso alle importazioni. Come prova si potrebbero ipotizzare quotazioni dei prezzi chiaramente troppo elevate per la Svizzera rispetto ai mercati limitrofi nello stesso periodo di tempo.

Le quantità attribuite e i ricavi di cui al capoverso 3 sono pubblicati in maniera aggregata, p.es. per limite e prodotto (p.es. fascia mensile). Le quantità prioritarie devono essere documentate separatamente.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 24

Settori importanti dell'esecuzione sono attribuiti alla EICom dalla legge e dall'ordinanza. L'esecuzione dei rimanenti ambiti è di competenza dell'Ufficio federale. Si tratta in particolare dell'emanazione di disposizioni esecutive, della nomina del responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (articolo 20 capoverso 2) e dell'approvazione delle regole relative all'immissione di elettricità all'interno di questo gruppo di bilancio (articolo 21 capoverso 2).

Come in altre politiche settoriali, l'efficacia delle misure amministrative deve essere verificata periodicamente.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 25 Aumento delle tariffe dell'elettricità

Nella prima fase di apertura del mercato, i consumatori fissi finali non hanno diritto d'accesso alla rete. Non entrando qui ancora in gioco le forze di mercato, i consumatori devono essere tutelati.

Bisogna evitare che il passaggio al nuovo sistema diventi l'occasione per aumentare le tariffe. La LAEI e la relativa ordinanza non producono nessuna reale spinta al rialzo dei costi. Eventuali costi supplementari legati alla gestione del sistema di misurazione e di informazione possono essere finanziati con gli utili accumulati negli ultimi anni in questo settore grazie alla situazione di monopolio. Senza contare poi che con l'apertura del mercato si creano nuove opportunità di acquistare l'energia a prezzi inferiori. Le tariffe dell'elettricità in vigore subito prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 e le tariffe integrate possono pertanto essere aumentate solo previa autorizzazione da parte della EICOM. Le aziende di approvvigionamento elettrico sono per l'83 per cento di proprietà della mano pubblica ed è quindi ad essa che spetta la responsabilità di scongiurare rialzi tariffari precauzionali in vista dell'entrata in vigore della LAEI. Se le tariffe dovessero nonostante ciò subire aumenti, la legge sulla sorveglianza dei prezzi prevede alcuni provvedimenti che è possibile adottare prima dell'entrata in vigore della LAEI.

Le tariffe dell'elettricità devono essere rese note conformemente all'articolo 10.

Art. 26 Adeguamento dei contratti esistenti

Questa disposizione non riguarda i contratti di fornitura di corrente elettrica (si veda in merito anche il messaggio sulla LAEI, foglio federale 2005, p. 1677), né tanto meno i contratti con i consumatori fissi finali, i quali non hanno diritto d'accesso alla rete.

Capoverso 1: i contratti o singole disposizioni contrattuali in contraddizione con le regole sull'accesso alla rete o sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete sarebbero annullati dalla LAEI e non saranno quindi più validi dopo l'entrata in vigore degli articoli di legge sull'accesso alla rete e sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Nell'ambito dell'attribuzione di capacità nella rete, è data priorità esclusivamente alle forniture previste esplicitamente negli articoli 13 capoverso 3 e 17 capoverso 2 LAEI e non invece ai contratti che non rientrano in queste categorie.

Capoverso 2: se un contraente che non è anche proprietario ha effettuato investimenti nella rete e se in cambio gli è stato accordato p.es. il diritto di utilizzare gratuitamente la rete, il venir meno degli accordi può comportare un danno sproporzionato. Con l'adeguamento del contratto, al posto dell'utilizzazione gratuita della rete può essere prevista p.es. una partecipazione al corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

Art. 27 Modifica del diritto vigente

Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia

L'Ufficio federale può, a copertura dei costi necessari occasionati dalla collaborazione con autorità

estere, emettere fattura direttamente alla società nazionale di rete (articolo 28 LAEI), la quale, a sua volta, fattura i costi ai gruppi di bilancio (articolo 14 capoverso 1 lettera b).

Art. 28 **Entrata in vigore**

La questione dell'entrata in vigore della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico e della revisione della legge sull'energia è stata ampiamente discussa con le cerchie interessate.

A favore dell'accelerazione dell'entrata in vigore vi è il fatto che rinviare ulteriormente l'apertura del mercato non è più politicamente sostenibile. Al momento vi è forte incertezza giuridica in merito alle condizioni quadro dell'accesso alla rete e questo frena gli investimenti. Optare per una rapida entrata in vigore è una scelta importante anche per la collaborazione internazionale. La EICOM e la società nazionale di rete devono poter inserirsi negli organi internazionali. Va accelerata anche l'entrata in vigore dell'articolo 6.

Nell'ambito della legislazione sull'energia si devono attuare il più velocemente possibile i nuovi incentivi alle energie rinnovabili.

Sono questi i motivi che fanno propendere per un'entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2008. Il 1° gennaio 2008 dovrebbero entrare in vigore segnatamente le disposizioni dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e le rispettive disposizioni di legge sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sul calcolo dei costi, sull'informazione e sulla metrologia e sulle forniture transfrontaliere.

Per poter garantire l'accesso alla rete da parte di terzi, è prevista tra le altre cose l'introduzione di un modello di gruppo di bilancio. I processi informativi e la metrologia necessari a tal fine sono solo in fase di costruzione e non saranno pronti per il 1° gennaio 2008. I numerosi progetti informatici non potranno essere implementati in così poco tempo. Le disposizioni sul calcolo e sulla traslazione dei costi nonché sulla gestione del bilancio dovrebbero pertanto entrare in vigore di principio non prima del 1° ottobre 2008, come del resto anche le rispettive disposizioni della LAEI, segnatamente gli articoli 13-15 LAEI.

Dato che anche il nuovo meccanismo di retribuzione per l'elettricità generata da energie rinnovabili sarà gestito attraverso il sistema dei gruppi di bilancio, anche la revisione dell'ordinanza sull'energia e le rispettive disposizioni di legge potranno entrare in vigore solo il 1° ottobre 2008.

I nuovi requisiti per le lampade domestiche (allegato 2.3 dell'ordinanza sull'energia) dovrebbero invece entrare in vigore già il 1° gennaio 2008.



Berna, 27 giugno 2007

Ai Governi cantonali

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e revisione dell'ordinanza sull'energia: avvio dell'indagine conoscitiva

Signore e signori Consiglieri di Stato,

il 23 marzo, le Camere federali hanno approvato la legge sull'approvvigionamento elettrico. Contro questo progetto non è stato lanciato il referendum, il cui termine scade il 12 luglio 2007.

Il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di avviare un'indagine conoscitiva presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.

L'indagine conoscitiva si chiuderà il **15 ottobre 2007**. Vista l'urgenza della materia, non è purtroppo possibile concedere una proroga dei termini.

L'emanazione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e la revisione dell'ordinanza sull'energia formano un tutt'uno, proprio come la legge sull'approvvigionamento elettrico e la revisione della legge sull'energia, e sono entrambe frutto di un compromesso politico. Il testo dell'avamprogetto dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico è volutamente snello. Vi sono sanciti i principi fondamentali, mentre i dettagli amministrativi e tecnici saranno regolamentati dai gestori di rete in virtù del principio di sussidiarietà (articolo 3 capoverso 2 LAEI). L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) ha già elaborato una ricca documentazione sul funzionamento dei vari processi nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica. L'avamprogetto dell'ordinanza disciplina la prima fase di apertura del mercato dell'elettricità, durante la quale i consumatori fissi finali non hanno ancora diritto d'accesso alla rete. Il passaggio all'apertura totale del mercato richiederà una revisione totale dell'ordinanza. L'avamprogetto contiene le basi per il calcolo dei costi d'esercizio e del capitale, quindi anche del corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Sono inoltre disciplinate le modalità di traslazione di questi costi. Le disposizioni relative alla gestione del bilancio intendono favorire lo svolgimento regolare dei processi in un mercato liberalizzato. Per le energie rinnovabili è prevista la creazione di un gruppo di bilancio a parte.

Il punto centrale della revisione dell'ordinanza sull'energia sono le disposizioni esecutive riguardanti il ritiro e la remunerazione dell'elettricità generata nei nuovi impianti a partire da energie rinnovabili. È specificato cosa debba intendersi per nuovi impianti. Una grossa sfida da risolvere è come determinare i prezzi di costo degli impianti di



riferimento i quali, per altro, negli allegati dell'avamprogetto di ordinanza sono suddivisi per tecnologia, settore d'impiego e categoria di potenza. Per calcolare i prezzi di costo ci si basa, per quanto possibile, su valori empirici. Un'altra sfida è fare in modo che la somma dei supplementi non superi 0,6 centesimi per kWh sul consumo finale. A tal fine, è prevista l'introduzione di una procedura di notifica preliminare e di preavviso. La società nazionale di rete verifica i progetti e rimette una decisione vincolante ai responsabili, i quali hanno così una certa sicurezza della pianificazione. Per la compensazione e la traslazione dei costi supplementari, l'Ufficio federale dell'energia fissa, inizialmente su base annua e in anticipo, un supplemento. La società nazionale di rete riscuote trimestralmente il supplemento dai gestori di rete e lo versa in un fondo. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili remunera l'energia al produttore ogni tre mesi: in questo modo, si evitano ai gestori di rete gli oneri per interessi che essi devono attualmente accollarsi con il sistema del rimborso spese.

La questione dell'entrata in vigore della legislazione sull'approvvigionamento elettrico e della revisione della legislazione sull'energia è stata ampiamente discussa con le cerchie interessate. In linea di massima, l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2008, alcuni articoli invece – segnatamente quelli relativi alla gestione del bilancio, da cui dipende in sostanza la vera e propria apertura del mercato – solo il 1° ottobre 2008. Per motivi tecnici legati alla gestione del bilancio, anche la revisione dell'ordinanza sull'energia non potrà entrare in vigore prima del 1° ottobre 2008.

Le osservazioni e le proposte di modifica riguardanti l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico sono da inviare a: Ufficio federale dell'energia, Sezione Diritto, Nicole Zeller, 3003 Berna, nicole.zeller@bfe.admin.ch

Le osservazioni e le proposte di modifica riguardanti la revisione dell'ordinanza sull'energia sono da inviare a: Ufficio federale dell'energia, Sezione Diritto, Peter Koch, 3003 Berna, peter.koch@bfe.admin.ch

A conclusione dell'indagine conoscitiva, il rapporto esplicativo non sarà più rielaborato.

La documentazione relativa all'indagine conoscitiva è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

<http://www.bfe.admin.ch> o <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Rigraziandovi per il vostro interesse e la vostra collaborazione, vi preghiamo di gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Moritz Leuenberger
Consigliere federale



Allegati:

- Avamprogetto per l'indagine conoscitiva e rapporto esplicativo, ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (d, f, i)
- Avamprogetto per l'indagine conoscitiva e rapporto esplicativo, revisione dell'ordinanza sull'energia (d, f, i)
- Lista dei destinatari dell'indagine conoscitiva (d, f, i)



Berna, 27 giugno 2007

Ai partiti politici

Alle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Alle associazioni mantello nazionali dell'economia

Alle cerchie interessate

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e revisione dell'ordinanza sull'energia: avvio dell'indagine conoscitiva

Gentili signore, egregi signori,

Il 23 marzo, le Camere federali hanno approvato la legge sull'approvvigionamento elettrico. Contro questo progetto non è stato lanciato il referendum, il cui termine scade il 12 luglio 2007.

Il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di avviare un'indagine conoscitiva presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.

L'indagine conoscitiva si chiuderà il **15 ottobre 2007**. Vista l'urgenza della materia, non è purtroppo possibile concedere una proroga dei termini.

L'emanazione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e la revisione dell'ordinanza sull'energia formano un tutt'uno, proprio come la legge sull'approvvigionamento elettrico e la revisione della legge sull'energia, e sono entrambe frutto di un compromesso politico. Il testo dell'avamprogetto dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico è volutamente snello. Vi sono sanciti i principi fondamentali, mentre i dettagli amministrativi e tecnici saranno regolamentati dai gestori di rete in virtù del principio di sussidiarietà (articolo 3 capoverso 2 LAEI).

L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) ha già elaborato una ricca documentazione sul funzionamento dei vari processi nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica. L'avamprogetto dell'ordinanza disciplina la prima fase di apertura del mercato dell'elettricità, durante la quale i consumatori fissi finali non hanno ancora diritto d'accesso alla rete. Il passaggio all'apertura totale del mercato richiederà una revisione totale dell'ordinanza. L'avamprogetto contiene le basi per il calcolo dei costi d'esercizio e del capitale, quindi anche del corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Sono inoltre disciplinate le modalità di traslazione di questi costi. Le disposizioni relative alla gestione del bilancio intendono favorire lo svolgimento regolare dei processi in un mercato liberalizzato. Per le energie rinnovabili è prevista la creazione di un gruppo di bilancio a parte.

Il punto centrale della revisione dell'ordinanza sull'energia sono le disposizioni esecutive riguardanti il ritiro e la remunerazione dell'elettricità generata nei nuovi impianti



a partire da energie rinnovabili. È specificato cosa debba intendersi per nuovi impianti. Una grossa sfida da risolvere è come determinare i prezzi di costo degli impianti di riferimento i quali, per altro, negli allegati dell'avamprogetto di ordinanza sono suddivisi per tecnologia, settore d'impiego e categoria di potenza. Per calcolare i prezzi di costo ci si basa, per quanto possibile, su valori empirici. Un'altra sfida è fare in modo che la somma dei supplementi non superi 0,6 centesimi per kWh sul consumo finale. A tal fine, è prevista l'introduzione di una procedura di notifica preliminare e di preavviso. La società nazionale di rete verifica i progetti e rimette una decisione vincolante ai responsabili, i quali hanno così una certa sicurezza della pianificazione. Per la compensazione e la traslazione dei costi supplementari, l'Ufficio federale dell'energia fissa, inizialmente su base annua e in anticipo, un supplemento. La società nazionale di rete riscuote trimestralmente il supplemento dai gestori di rete e lo versa in un fondo. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili remunera l'energia al produttore ogni tre mesi: in questo modo, si evitano ai gestori di rete gli oneri per interessi che essi devono attualmente accollarsi con il sistema del rimborso spese.

La questione dell'entrata in vigore della legislazione sull'approvvigionamento elettrico e della revisione della legislazione sull'energia è stata ampiamente discussa con le cerchie interessate. In linea di massima, l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2008, alcuni articoli invece – segnatamente quelli relativi alla gestione del bilancio, da cui dipende in sostanza la vera e propria apertura del mercato – solo il 1° ottobre 2008. Per motivi tecnici legati alla gestione del bilancio, anche la revisione dell'ordinanza sull'energia non potrà entrare in vigore prima del 1° ottobre 2008.

Le osservazioni e le proposte di modifica riguardanti l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico sono da inviare a: Ufficio federale dell'energia, Sezione Diritto, Nicole Zeller, 3003 Berna, nicole.zeller@bfe.admin.ch

Le osservazioni e le proposte di modifica riguardanti la revisione dell'ordinanza sull'energia sono da inviare a: Ufficio federale dell'energia, Sezione Diritto, Peter Koch, 3003 Berna, peter.koch@bfe.admin.ch

A conclusione dell'indagine conoscitiva, il rapporto esplicativo non sarà più rielaborato.

La documentazione relativa all'indagine conoscitiva è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

<http://www.bfe.admin.ch> o <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.



Vi ringraziamo per il vostro interesse e la vostra collaborazione.

Distinti saluti

Moritz Leuenberger
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto per l'indagine conoscitiva e rapporto esplicativo, ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (d, f, i)
- Avamprogetto per l'indagine conoscitiva e rapporto esplicativo, revisione dell'ordinanza sull'energia (d, f, i)
- Lista dei destinatari dell'indagine conoscitiva (d, f, i)



27 giugno 2007

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e revisione dell'ordinanza sull'energia – Lista dei destinatari dell'indagine conoscitiva

1. Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE) del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati

2. Tutti i Cantoni

(comprese Conferenza dei direttori cantonali dell'energia e Conferenza dei servizi cantonali dell'energia)

3. Partiti politici

- Alternative Kanton Zug
- Alternative Liste
- Alliance de Gauche
- Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
- Christlich-soziale Partei
- Eidgenössisch-Demokratische Union
- Evangelische Volkspartei der Schweiz
- Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz
- Grüne Partei der Schweiz
- Grünes Bündnis
- Grünliberale Zürich
- Lega dei Ticinesi
- Liberale Partei der Schweiz
- Partei der Arbeit der Schweiz
- Schweizer Demokraten
- Schweizerische Volkspartei
- Solidarités
- Sozialdemokratische Partei der Schweiz



4. Associazioni dell'economia

- Aluminium-Verband Schweiz
- cemsuisse, Verband der schweizerischen Cementindustrie
- economiesuisse
- Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz
- Fédération romande des syndicats patronaux
- Gesellschaft zur Förderung der schweizerischen Wirtschaft
- Gewerkschaft Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen
- Hauseigentümergeverband Schweiz
- Kaufmännischer Verband Schweiz
- Schweiz. Arbeitgeberverband
- Schweiz. Bankiervereinigung
- Schweiz. Bauernverband
- Schweiz. Gesellschaft für Chemische Industrie
- Schweiz. Gewerbeverband
- Schweiz. Gewerkschaftsbund
- Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Verein
- Schweiz. Technischer Verband
- Schweiz. Verband des Personals öffentlicher Dienste
- Schweiz. Vereinigung zum Schutze der kleinen und mittleren Bauern
- Swissmem
- Travail.Suisse
- Verein Schweiz. Aluminium-Industrieller
- Verband der Personalvertretungen der Schweizerischen Elektrizitätswirtschaft
- Verband der Schweiz. Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie
- Verband Schweiz. Elektro-Installationsfirmen
- Vereinigung des Schweizerischen Import- und Grosshandels
- Vereinigung Schweiz. Industrie-Holdinggesellschaften

5. Organizzazioni che si occupano di politica energetica e di tecnica energetica

- Agentur für erneuerbare Energien
- Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz
- Arbeitsgemeinschaft für dezentrale Energieversorgung
- Arbeitsgemeinschaft Wärmepumpen
- Arbeitsgruppe Christen und Energie
- Association des professionnels romands de l'énergie solaire
- Association pour le développement des énergies renouvelables
- Biomasse Schweiz (Fachverband Biomasse)



- Biomassenergie (Fachverband Biomasse)
- Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV)
- EFET-Suisse (European Federation of Energy Traders)
- Energiefachleute Schweiz
- Energieforum Schweiz
- Erdöl-Vereinigung
- Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz
- Forum Wissenschaft und Energie
- Holzenergie Schweiz
- Informationsstelle für Elektrizitätsanwendung
- Interessenverband Schweizerischer Kleinkraftwerk-Besitzer
- Kommission für Anschlussbedingungen der unabhängigen Energieproduzenten
- Office d'électricité de la Suisse romande
- Schweiz. beratende Haustechnik- und Energie-Ingenieure
- Schweiz. Brennstoffhändler-Verband
- Schweiz. Elektrotechnischer Verein
- Schweizer EnergieingenieurInnen
- Schweiz. Energiestiftung
- Schweiz. Fachverband der Energiebeauftragten im Betrieb
- Schweiz. Fachverband für Sonnenenergie
- Schweiz. Fachverband für Wärmekraftkopplung
- Schweiz. Vereinigung für Atomenergie
- Schweizerische Vereinigung für Geothermie - Geothermie.CH (Fachverband Geothermie)
- Schweiz. Vereinigung für ökologisch bewusste Unternehmensführung
- Schweiz. Vereinigung für Sonnenenergie
- Schweiz. Wasserwirtschaftsverband
- Sonnenenergie-Fachverbund Schweiz
- Stiftung Solar Agentur Schweiz
- Suisse Eole (Fachverband Windenergie)
- Swiss Contracting
- Swisselectric
- swissgrid
- Swissspower
- Verband der Betriebsleiter und Betreiber Schweizerischer Abfallbehandlungsanlagen (VBSA)
- Verband der Schweiz. Gasindustrie
- Verband Schweiz. Elektrizitätswerke
- Verband Schweiz. Elektrizitätsunternehmen
- Verband Schweiz. Fernwärmeerzeuger und -verteiler



- Verein Energy Certificate System ECS Schweiz
- Verein für umweltgerechte Elektrizität
- Vereinigung exportierender Elektrizitätsunternehmen

6. Organizzazioni dei consumatori

- Aktionsgemeinschaft der ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen
- Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana
- Fédération romande des consommateurs
- Interessengemeinschaft Energieintensive Branchen
- Konsumentenforum Schweiz
- Präsidentenkonferenz der Kantonalverbände für Stromkonsumenten
- Schweiz. Energie-Konsumenten-Verband von Industrie und Wirtschaft
- Stiftung für Konsumentenschutz

7. Organizzazioni ambientaliste

- Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz
- FachFrauen Umwelt
- Greenpeace Schweiz
- Kontaktstelle Umwelt
- Naturfreunde Schweiz
- Pro Natura
- Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat (Rheinaubund)
- Schweiz. Gesellschaft für Umweltschutz
- Schweiz. Greina-Stiftung
- Schweiz. Stiftung für Landschaftsschutz und -pflege
- Schweizer Heimatschutz
- World Wildlife Fund Schweiz

8. Altre

- alliance F - Bund Schweizerischer Frauenorganisationen
- BLS Lötschbergbahn AG
- Coop Schweiz
- Evangelischer Frauenbund der Schweiz
- Migros-Genossenschafts-Bund
- Schweiz. Bundesbahnen (SBB Energie)
- Schweiz Tourismus
- Schweiz. Akademie der technischen Wissenschaften
- Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete



- Schweiz. Bundesbahnen
- Schweiz. Gemeindeverband
- Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein
- Schweiz. Kantonsplanungskonferenz
- Schweiz. Katholischer Frauenbund
- Schweiz. Städteverband
- Schweiz. Vereinigung für Landesplanung
- Verband öffentlicher Verkehr
- Wettbewerbskommission